CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Per i dipendenti delle imprese industriali e affini della provincia di Lecce

Accordo territoriale del 06.09.2018

Il giorno o6 settembre 2018 si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Industriali Edili ed affini , facendo seguito alla preintesa del 06 giugno 2018

TRA

 ANCE Lecce, rappresentata dal Presidente Giampiero RIZZO, unitamente alla delegazione industriale composta da Sergio Goffredo e Valentino Nicolì con l'assistenza del Dott. Angelo Costantini di Confindustria Lecce;

E

- FENEAL-UIL Lecce, nella persona della Segretaria Generale Paola Esposito e del Segretario provinciale Salvatore Listinge;
- FILCA-CISL Lecce, nella persona del Segretario Generale Donato Congedo e del Segretario provinciale Raimondo Zacheo;
- FILLEA-CGIL Lecce, nella persona della Segretaria Generale Simona Cancelli e dei Segretari provinciali Giuseppe Maggiore e Luca Toma.

Premesso che:

- Le Parti si impegnano a mettere in campo azioni finalizzate a orientare il radicamento territoriale e la crescita delle imprese regolari, agevolando le imprese che investono in qualità e sicurezza, competitive per la loro solidità gestionale e patrimoniale, senza ricorrere a tagli all'occupazione ed ai diritti.
- Le Parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali quale strumento necessario per far vivere la contrattazione territoriale, fondamentale nel contrasto al lavoro grigio e irregolare, per il sostegno alle imprese sane. Sarà impegno delle Parti mettere in sicurezza e rilanciare il sistema bilaterale edile confermando la sostenibilità finanziaria e gestionale, e nei limiti delle risorse dedicate e imposte dal CCNL, salvaguardando le prestazioni e i servizi rivolte ai lavoratori.
- Le parti sociali della Provincia di Lecce confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e l'applicazione delle misure di sicurezza.

Si conviene di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni agli articoli dell'accordo territoriale integrativo provinciale in vigore, così come di seguito riportato:

Art. 5 - LAVORI FUORI ZONA - TRASPORTI

Le parti convengono che:

- per i lavori fuori zona venga stabilito che all'operaio comandato temporaneamente a prestare la propria opera in località diversa da quella ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto o nel quale è stato trasferito, ma compresa nel territorio della provincia di Lecce, non spetta

bai

Into

spetta /

1/2

l'indennità di trasferta di cui all'art. 21 del CCNL. In tal caso l'azienda provvede a proprie spese ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla corresponsione di un'indennità kilometrica sia per l'andata sia per il ritorno nei giorni di prestazione lavorativa, da calcolarsi sulla base della distanza e delle tariffe previste dalle tabelle ACI vigenti al momento dell'evento.

- per gli operai che dal cantiere di raccolta si spostano con i mezzi aziendali ai vari cantieri di destinazione situati comunque nel territorio della provincia di Lecce, fermo restando l'effettiva prestazione di otto ore lavorative complessive giornaliere, l'indennità di fuori zona denominata "trasferta provincia" viene rideterminata in euro 4,00 per ciascuna giornata, indipendentemente dalla distanza tra cantiere di raccolta e cantiere di destinazione.

Si precisa che ai fini della determinazione della voce trasferta provincia va considerato esclusivamente il tempo di percorrenza tra il centro di raccolta ed il cantiere di destinazione (e viceversa).

Eventuale prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro per come stabilito dalla contrattazione vigente ed al tempo di percorrenza sopra descritto sarà considerata lavoro straordinario e dovrà essere regolato per come stabilito dal CCNL.

Art. 6 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Le parti convengono che a decorrere dal 01 Settembre 2018, l'indennità sostitutiva di mensa è pari ad \in 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora.

Art. 10 bis - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - ORE DI PERMESSO SINDACALE

Ai fini delle modalità di conteggio delle ore lavorate per il raggiungimento del Quorum necessario alla liquidazione del FNAPE, le Parti concordano di riconoscere utili ai fini del raggiungimento del richiamato quorum tutte le ore denunciate a titolo di "permesso sindacale", ivi comprese le eventuali ore legate alla partecipazione ad assemblee sindacali previste dalla normativa vigente.

Sarà cura della Cassa Edile aggiornare le sue procedure interne in merito e comunicare il dovuto alla CNCE.

Art. 14 bis - SCUOLA EDILE

Le Parti concordano di dare mandato alla Scuola Edile di predisporre un catalogo annuale di corsi coerente con le specifiche esigenze formative manifestate dalle Imprese edili del territorio. Le imprese edili iscritte in Cassa Edile e in regola con il DOL (al momento della fruizione) potranno attingere gratuitamente da tale catalogo per la formazione da destinare ai propri dipendenti.

Sulla base di esigenze specifiche manifestate dalle imprese in regola con i predetti requisiti, la Scuola Edile valuterà la possibilità di attivare ulteriori corsi che saranno svolti sempre in forma gratuita, fatta in ogni caso salva la relativa sostenibilità economica.

<u> Art. 20 bis – PREMIALITÀ IMPRESE VIRTUOSE</u>

Alle imprese definite virtuose secondo quanto riportato nell'ALLEGATO A, che è parte integrante del presente accordo, la Cassa Edile di Lecce riconoscerà:

Un Voucher annuale di importo pari ad 25 euro per ogni singolo lavoratore denunciato (in Cassa Edile, quale rimborso parziale delle spese sostenute per la visita medica

) \ \jin

Jan Gult

ALL Society of the vis

dil

R

obbligatoria; per avere diritto allo stesso, l'Impresa virtuosa dovrà presentare apposita domanda su modello che la Cassa Edile predisporrà sulla falsa riga dei modelli già utilizzati per il rimborso delle prestazioni extracontrattuali riconosciute ai lavoratori. Tale domanda dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da copia della ricevuta/fattura attestante l'effettivo svolgimento della relativa visita medica; tale documentazione dovrà altresì riportare il nominativo del lavoratore o dei lavoratori cui la visita si riferisce.

Tale misura sarà finanziata facendo ricorso al contributo Cassa Edile, per la parte della mutualità finalizzata alle imprese.

 Riduzione dello 0,50% della quota del fondo FNAPE (ex APE). Tale misura sarà finanziata facendo ricorso al fondo riserva APE (ora FNAPE) appostato nel bilancio della Cassa Edile e rimarrà quindi valida per un periodo di due anni al termine del quale, salvo diverso accordo tra le parti, cesserà ogni effetto.

Sarà cura della Cassa Edile definire apposito regolamento per la gestione e il monitoraggio della suddetta premialità, relazionando al termine del primo anno alle Parti Sociali firmatarie sull'andamento della stessa.

Art. 20 ter - SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

• Malattia. Per il periodo sperimentale di un anno, con decorrenza 01/09/18 e scadenza 31/08/19, ai lavoratori dipendenti di imprese in regola con la contribuzione corrente alla data dell'evento, che presentino alla Cassa Edile della Provincia di Lecce una copia del certificato di malattia inviato all'impresa ed inferiore a gg 7, sarà riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile la retribuzione ordinaria nella misura del 50% per i primi 3 giorni di carenza, comprensiva della quota di accantonamento del 14,20% per ferie e gratifica natalizia; nel periodo di vigenza di tale sperimentazione (01.09.2018-31.08.2019), i lavoratori in possesso dei requisiti concordati avranno diritto a tale sostegno ogni qual volta presentino un certificato di malattia inferiore a 7 giorni.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30.09.2019 al fine di valutare la sostenibilità economica di tale misura ed il relativo, eventuale, impatto sull'organizzazione del lavoro. Resta inteso che, pur in assenza di esplicita previsione, al termine del periodo di sperimentazione e, quindi, a far data dal 01.09.2019 la misura diventerà strutturale per massimo un evento l'anno per ciascun lavoratore iscritto in Cassa edile. Sarà cura della Cassa Edile aggiornare il regolamento interno per la gestione della prestazione mutualistica extracontrattuale.

• Contributo mutualistico di sostegno al reddito. Con decorrenza dal 01.09.2018, in concomitanza con l'erogazione del FNAPE, ai lavoratori che non dovessero raggiungere il Quorum minimo necessario previsto dal CCNL per la liquidazione della prestazione stessa, verrà riconosciuto, una prestazione integrativa, variabile in funzione delle ore registrate nel biennio precedente come di seguito definito:

65 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 1.000 e 1.499; 90 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 1.500 e 1.999; 130 euro, nel caso di ore utili alla maturazione del FNAPE comprese tra 2000 e 2.099.

K

Le Parti concordano altresì di riconoscere una prestazione integrativa a quei lavoratori che, pur avendo raggiunto il Quorum minimo necessario all'erogazione del premio Ape (minimo 2.100 ore nel biennio precedente), percepiscano a tale titolo una somma inferiore ad € 130,00. Tale prestazione sarà pari alla differenza tra 130,00 e quanto effettivamente percepito.

Le Parti concordano che al fine del finanziamento di dette misure saranno utilizzate le risorse iscritte nel bilancio della Cassa Edile nel Fondo Riserva Ape. Le stesse saranno quindi erogate sino per un periodo di due anni, al termine del quale, salvo diverso accordo tra le parti, cesserà ogni effetto.

Le Parti rimandano ad un successivo regolamento che sarà stilato dalla Cassa Edile che ne definisca le modalità tecniche di determinazione, calcolo e pagamento e che possa prevenire eventuali squilibri nella gestione della prestazione medesima (ore registrate in altre casse edili, ore già pagate nel biennio precedente, ore inizialmente non versate al momento del calcolo della prestazione ma versate successivamente). Tale regolamento dovrà essere redatto entro il 31.12.2018 e comunque in tempo utile per la prossima erogazione FNAPE prevista per il 01.05.2019. A seguito della prima erogazione, la Cassa Edile relazionerà alle parti sociali firmatarie sull'andamento della stessa-

Il contributo mutualistico di anzianità professionale sarà finanziato esclusivamente facendo ricorso al fondo riserva APE appostato nel bilancio della Cassa Edile.

Art. 22 - DECORRENZA E DURATA

Le disposizioni di cui al presente accordo entrano in vigore effettivo a far data dal 01.09.2018 ed hanno validità triennale per tutto il territorio della Provincia di Lecce, salvo diverse disposizioni previste in sede di rinnovo del CCNL per i Contratti Integrativi Provinciali.

John My

Sula Come

ALLEGATO A

REQUISITI IMPRESE VIRTUOSE

Le Parti, per favorire la legalità e la lotta al lavoro irregolare individuano nell'assegnazione di premialità alle imprese virtuose un fattore rilevante.

Si concorda che una impresa è definita virtuosa nel momento in cui rispetta i seguenti requisiti:

- Imprese iscritte in Cassa Edile, con DOL regolare al momento della liquidazione della premialità e che nell'ultimo triennio:
 - Sia stata in regola con i versamenti;
 - Non abbia avuto azioni legali da parte della Cassa Edile per il recupero dei crediti;
 - Non abbia usufruito di rateizzazione del debito da parte della Cassa Edile;
 - Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività (ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo) superiori a 6 mesi;
 - Per ogni singolo lavoratore:
 - abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate;
 - non vi sia stato superamento (per anno cassa edile) dei limiti contrattuali per ferie e permessi.
- Împrese iscritte in Cassa Edile da almeno 6 mesi, con DOL regolare al momento della liquidazione della premialità e che nei periodi antecedenti, sino al raggiungimento del triennio:
 - Sia stata regolare con i versamenti;
 - Non abbia avuto periodi di sospensione delle attività (ossia senza operai denunciati ma con datore di lavoro attivo) superiori a 6 mesi;
 - Abbia denunciato almeno 1 lavoratore per un periodo almeno pari a 6 mesi (con esclusione di tecnici e amministrativi);
 - Per ogni singolo lavoratore:
 - abbia dichiarato almeno 120 ore medie mensili lavorate;

• non vi sia stato superamento (minimo per semestre cassa edile) dei limiti contrattuali per ferie e permessi.

Nef

A A

Jue Cour